**Rito della riconciliazione**

**con confessione e assoluzione generale**

*scheda per la catechesi*

Il Rito della riconciliazione con confessione e assoluzione generale (terza forma inserita nel Rito della Penitenza) è previsto per circostanze particolari in cui ci sia un’impossibilità fisica o morale per la confessione individuale (RP 31). La situazione di pericolo, che stiamo vivendo in questi mesi, con la possibilità di mettere a rischio chi confessa e i penitenti, appartiene a questa categoria: il confessionale, infatti, è il contrario della sicurezza, e gli spazi più grandi, stando a una certa distanza e con la mascherina costringono spesso ad acrobazie comunicative.

Questo rito della riconciliazione si svolge tutto in forma comunitaria e ci permette di vivere pienamente la dimensione sociale e comunitaria della guarigione e del perdono, sempre in affanno nella confessione individuale. Questa è preziosa ed insuperabile, ma certamente non così facile oggi (e non solo per il covid).

Proprio per la sua novità, è necessario, però, che venga fatta prima, a tutti i fedeli, una adeguata catechesi che metta in rilievo la straordinarietà della forma adottata per il sacramento, il dono del perdono e della misericordia di Dio, il senso del peccato e l’esigenza di una reale e continua conversione con l’invito a vivere - non appena sarà possibile - il sacramento stesso nelle modalità e nelle forme tradizionali e ordinarie (confessione individuale).

Condizioni richieste

I penitenti, per ottenere l'assoluzione generale, devono essere realmente pentiti dei propri peccati, devono avere il proposito di correggersi, essere decisi a riparare gli scandali o danni eventualmente provocati, e impegnarsi a confessare a tempo debito i singoli peccati gravi. I sacerdoti sono obbligati a informare accuratamente i fedeli di queste disposizioni, da osservarsi pena l'invalidità dell'assoluzione (RP 33).

I penitenti che hanno usufruito di questo tipo di assoluzione, prima di riceverne un'altra «devono accostarsi alla confessione auricolare a meno che non ne siano impediti da una giusta causa» (RP 34), in modo da evitare che si consideri e si usi come situazione normale quello che è invece un caso eccezionale, provocato da una grave necessità.

L'esigenza richiesta al penitente di confessare i peccati gravi e certi deve essere soddisfatta entro un anno.

SCHEMA RITUALE DELLA TERZA FORMA

Riti iniziali: come nella seconda forma;

Celebrazione della parola di Dio: come nella seconda forma;

Durante l'omelia, o al termine di essa, il sacerdote è tenuto a ricordare, ai penitenti che desiderano l'assoluzione generale, le condizioni sopra riportate e a proporre loro «una soddisfazione che tutti dovranno fare» (RP 35).

Rito della riconciliazione

Comprende: un segno esterno di penitenza (ci si inginocchia oppure si inchina il capo), la formula della confessione generale (Confesso…), una preghiera litanica o un canto, la recita (canto) comune del Padre nostro, l'assoluzione generale.

Ringraziamento e congedo dell'assemblea

CONCLUSIONE

La giustificazione teologica di questa terza forma consiste nel carattere comunitario della Chiesa e nella risposta che è chiamata a dare alle varie situazioni dei suoi figli. Non si può negare che negli ultimi decenni la coscienza della Chiesa come corpo di Cristo, come comunità di credenti, come «comunione» di tutti i battezzati in Cristo, si è maggiormente accentuata. Ed è normale che essa traduca la sua coscienza in una dimensione più visibilmente comunitaria della penitenza e dell'intero processo penitenziale.

D’altra parte, il bene spirituale dei fedeli, che vengono a trovarsi in situazioni gravi di disagio, come quello che stiamo vivendo, domanda un provvedimento adeguato perché possano usufruire sacramentalmente della misericordia di Dio e partecipare riconciliati alla mensa eucaristica.

Questa scelta rituale comunitaria corrisponde chiaramente alla linea del Concilio che, senza dimenticare la costituzione LG 11, in vari articoli della SC insiste sul carattere ecclesiale di ogni azione liturgica (n. 26), alla preferenza della celebrazione comunitaria rispetto a quella privata (n. 27), alla natura socio-ecclesiale della penitenza (n. 72), alle conseguenze sociali del peccato e alla parte della Chiesa nell'azione penitenziale (n. 110).